

ancora una volta il centro immigrati di Ponte Galeria si ripropone come vero e proprio carcere speciale chiuso al controllo dell'opinione pubblica -:

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere questo divieto e per garantire in futuro la possibilità di accesso nel centro immigrati di Ponte Galeria a giornalisti, cittadini e associazioni. (3-05055)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

III Commissione

LECCESE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

Giannino Perossa, cittadino italiano, è detenuto in un carcere greco dal 1996 con l'accusa di omicidio a danno della sua convivente di nazionalità greca, Irene Antoniou di 27 anni;

Perossa, che ha sempre respinto l'accusa, da pochi giorni ha rinunciato all'ultimo ricorso alla Corte Suprema greca rendendo definitiva la propria condanna all'ergastolo;

attualmente Perossa è ricoverato nell'ala giudiziaria « San Paolo » dell'ospedale Korydallos ad Atene a causa di due tumori, il linfoma di Hodgkins e un tumore al polmone, che lo rendono prossimo alla morte;

come malato terminale ha fatto richiesta di autopsia post-mortem e richiesta di trasferimento della salma nel luogo natio, la città di Trieste;

la vicenda giudiziaria del cittadino italiano è seguita da anni dal Consolato italiano ad Atene e dai volontari della parrocchia cattolica di piazza Viktoria che, insieme ai militanti di altre associazioni umanitarie, stanno raccogliendo le firme per un appello alle autorità per il suo trasferimento in Italia -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali iniziative intenda intraprendere affinché sia data la possibilità a questo cittadino italiano di poter avere diritto ad un ultimo tentativo di cure in patria ed eventualmente di scontare il resto della pena in Italia a norma della Convenzione di Strasburgo.

(5-07316)

VII Commissione

DALLA CHIESA. - *Ai Ministri dei beni e per le attività culturali e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

anche quest'anno, con l'inizio della stagione sciistica, sono già morte a causa di incidenti sulla neve numerose persone;

in particolare sulle Alpi e sugli Appennini sono morte due persone alla fine di dicembre, otto a gennaio 2000 ed una ieri a Cerreto Laghi; le vittime, quasi tutte adolescenti e bambini, probabilmente si sarebbero salvate se avessero indossato un casco di protezione che, nonostante queste tragedie si ripetano con prevedibile puntualità ogni anno, non è stato ancora reso obbligatorio per legge anche nella pratica non agonistica degli sport invernali;

alcune vittime sono decedute a causa dell'insufficiente livello di sicurezza esistente sulle piste da sci del nostro paese che solo alcune regioni hanno provveduto a disciplinare con leggi regionali;

è addirittura possibile perdere la vita a causa di pericolose « mode » come quella di sciare di notte, come è avvenuto il 23 gennaio a Madonna di Campiglio dove una ragazza è deceduta dopo aver perso il controllo del bob con il quale in piena notte aveva irresponsabilmente deciso di rientrare dalle piste da sci dopo aver cenato ad un rifugio in quota;

negli ultimi anni la pratica degli sport invernali è cresciuta notevolmente a causa dell'effetto trainante dovuto all'affermazione di sportivi popolari e vincenti che hanno indubbiamente spinto molte persone a scegliere di passare sulla neve il

proprio tempo libero: l'aumento dei fruitori non è tuttavia stato accompagnato da un corrispondente adeguamento delle strutture e della sicurezza delle piste, dove anzi vengono praticate anche altre attività come lo snowboard ed il carving che richiedono tracciati specifici;

nel marzo dell'anno 1998 ho presentato la proposta di legge n. 4644 recante « norme per la sicurezza sulle piste da sci destinate alla pratica non agonistica », un provvedimento che nonostante contempli regole in grado di assicurare una maggiore sicurezza agli utenti delle stazioni acustiche, non è stata ancora presa in esame dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati né tantomeno i suoi contenuti sono stati tradotti dal Governo in norme caratterizzate da necessità ed urgenza, da inserire quindi in un decreto-legge;

al momento le uniche norme applicabili in generale in materia di sicurezza sulle piste da sci sono, oltre a quelle approvate solo da alcune regioni, quelle desumibili dalla legge 626/94 sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti acustici, applicabili per estensione anche a chi frequenta gli impianti da turista;

se il Governo non ritenga di emanare con la massima urgenza un decreto legge che preveda almeno l'estensione obbligatoria dell'uso del casco protettivo a tutti gli sciatori minori di anni sedici e ai principianti in genere (secondo quanto previsto dall'articolo 9 della proposta di legge n. 4644) nonché misure più rigide in materia di classificazione delle piste, di segnaletica informativa sullo stato di pericolosità del percorso e sul tipo di sport praticabile e norme che impediscano di sciare in condizioni di estrema pericolosità come la discesa notturna delle piste.

(5-07317)

SESTINI e APREA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

Ardengo Soffici eseguì quattro grandi tempere futuristiche nel 1914 in occasione

di un suo soggiorno nella Villa di Giovanni Papini nella frazione di Bulciano di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Le tempere costituivano e costituiscono per le popolazioni dell'alto Tevere un simbolo e un patrimonio di straordinaria importanza;

la legge n. 1089 del 1° giugno 1939 prevede che nessuna opera d'arte possa essere asportata senza la relativa autorizzazione trascorsi cinquanta anni dall'esecuzione;

la data di realizzazione di dette opere (1914) è ben visibile;

nell'anno 1972 l'acquirente della Villa Papini asportò le tempere all'insaputa delle autorità e dei cittadini di Pieve Santo Stefano;

nello stesso anno un decreto del Ministro della pubblica istruzione dichiarò l'immobile di interesse particolare con specifico riferimento alle pitture murali di Ardengo Soffici;

con decreto del Ministro dei beni culturali del 20 febbraio 1979 veniva disposto il trasferimento a Pieve Santo Stefano e la custodia a cura della Sovrintendenza ai BBAAAS di Arezzo delle tempere a suo tempo distaccate dalle pareti di Villa Papini, che le opere attualmente (gennaio 2000) si trovano esposte a Firenze e che da notizie di stampa si è venuti a sapere che partiranno per un tour di mostre negli USA —:

se il ministro non consideri urgente e necessario emanare un ulteriore provvedimento di vincolo artistico delle tempere del Soffici da notificarsi al proprietario in modo da evitare la vendita dei dipinti o una loro definitiva collocazione fuori da Villa Papini. (5-07318)

DALLA CHIESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia al corrente del forte stato di disagio della componente dei presidi nelle scuole medie inferiori e superiori, derivante dal complesso dei limiti posti di fatto

all'esercizio della loro responsabilità dall'accavallarsi di norme di vario ordine e grado, se non ritenga, in particolare, che il ruolo e gli ambiti di competenza del preside si sono di fatto modificati, recentemente, non in virtù di legge ma in virtù di quanto stabilito dal contratto sindacale e se, non ritenga di dovere ormai procedere a un disegno organico di interventi volto a garantire ai presidi, pur in un quadro di pluralismo di voci e funzioni, strumenti e spazi di decisione e gestione efficaci, rimediando alle falle aperte su questo versante da una multiforme attività regolativa.
(5-07319)

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

si sono avviate le attività di formazione relative all'espletamento del corso-concorso ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 124 del 1999;

la realizzazione nei tempi fissati del corso ha rischiato di essere compromessa per l'esiguità della remunerazione prevista per il personale impiegato nelle attività formative, in particolare per i capi d'istituto;

appare necessario creare le condizioni essenziali per tempestivo espletamento del predetto corso-concorso;

quali urgenti iniziative intenda a tal fine adottare il Governo, in particolare con riferimento alla garanzia di un adeguato riconoscimento anche economico al personale impiegato nelle attività di formazione.
(5-07320)

INTERROGAZIONE

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BASTIANONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), all'articolo 41, comma 4, prevede la corresponsione del trattamento economico stabilito per la

qualifica di dirigente del personale della polizia di Stato, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 436 del 1987, con decorrenza 1° gennaio 1998, al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di « assistente sociale coordinatore » e di « educatore coordinatore » purché in possesso di particolare anzianità di servizio;

il ministero della giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha provveduto a adeguare il trattamento economico degli interessati prendendo, erroneamente, a parametro il trattamento economico previsto dalla legge n. 21 del 23 gennaio 1991 per la ex qualifica di primo dirigente del personale del comparto ministeri, anziché il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente del personale della polizia di Stato;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 8984/10.2 del 15 ottobre 1998 ha espressamente specificato che la ex qualifica di primo dirigente è confluita in quella di dirigente e che la parametrizzazione del relativo trattamento economico deve essere effettuata con riferimento al vigente assetto normativo e contrattuale della categoria; pertanto nel caso del personale dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria occorre far riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, al sistema retributivo previsto per la qualifica di primo dirigente della polizia, secondo importi e modalità previsti dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436;

il comportamento posto in essere dall'amministrazione penitenziaria nei confronti del proprio personale, interessato alla corresponsione degli emolumenti economici, risulta essere in palese contrasto con l'articolo 41, comma 4, della legge n. 449 del 1997 -:

quali provvedimenti il Ministro intenda intraprendere per risolvere tempe-